

Penale Sent. Sez. 4 Num. 27303 Anno 2017

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienda: 09/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PETRACCA NICOLA N. IL 20/12/1946
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

avverso la sentenza n. 587/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
01/02/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Aldo Blaiotta*
che ha concluso per *l'annullamento con tutti gli effetti*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Giulio De Simone* che chiede il rigetto del
ricorso - in quanto ai motivi che deposita unitamente alle note spese
e l'Avv. *Paolo Pasquella* che depositano note spese e altri
domanda il rigetto del ricorso. *Emilio Pezzuto*
L'Avv. *Verga* per il responsabile *Arli* chiede il rigetto del ricorso.
Il *Dr. Biondini* e l'Avv. *Fiora* per l'amputato chiedono l'acoglimento del
ricorso

Ritenuto in fatto

1. Nicola Petracca ha proposto, per il tramite dei difensori di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 1.2.2016 con la quale, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Lecce in data 8.1.2014, appellata dalle sole parti civili, ha ritenuto il predetto responsabile, ai soli effetti civili, condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle predette, del reato di cui all'art. 589 c p perché, quale medico in servizio presso il pronto soccorso di Campi Salentina, cagionava la morte di Saracino Cosimo Carmelo dovuta ad "insufficienza cardiocircolatoria da danno ischemico su basi coronarosclerotiche" per colpa consistita per avere, per negligenza, imprudenza, imperizia, diagnosticato erroneamente che il saracino era affetto da dolore intercostale da raffreddamento" e non di origine cardiaca, omettendo di trattenere il paziente presso la struttura ospedaliera e di reiterare l'elettrocardiogramma nonché di eseguire esami ematochimici per la ricerca di enzimi cardiaci.

1.2. Come risulta dalla ricostruzione della vicenda riportata nella sentenza impugnata, il Saracino, lamentando un forte dolore all'altezza dello sterno, il pomeriggio del 4.11.2006 si recava, accompagnato dalla moglie Maria Antonietta Perrone, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Campi Salentina ove veniva preso in carico dal dott. Nicola Patracca alle ore 18.15; riferendo di avvertire già da qualche giorno un dolore toracico, era sottoposto a ECG che dava esito negativo; quindi veniva quindi dimesso intorno alle 18.30 e nel referto stilato dal Petracca, si consigliava riposo, accertamenti più approfonditi ematochimici con invio al medico curante. Ritornato a casa, alle 19.20 il Saracino lamentava un dolore secco, come una morsa al cuore; veniva chiamato prima il medico di famiglia, subito dopo, essendosi aggravate le sue condizioni, interveniva, su richiesta dei familiari, il servizio il 118 i cui sanitari, dopo aver praticato sul posto le manovre rianimatorie, essendo stato accertato un arresto cardiaco, provvedevano trasportarlo all'ospedale di Lecce ma nel tragitto decedeva.

1.3. A seguito dell'esame autoptico effettuato previa riesumazione del cadavere a distanza di cinque anni dal decesso, veniva accertato dal consulente tecnico nominato dal P.M., l'anatomopatologo dott. Colosimo, che il Saracino era deceduto per insufficienza cardiocircolatoria da danno ischemico cardiaco su basi coronarosclerotiche.

1.4. Sia il ct del PM che quello delle parti civili concordavano sulla esistenza di una patologia occlusiva coronarica che aveva determinato una sindrome coronarica acuta, pur precisando il consulente del PM, dott. Colosimo, che non era possibile stabilire con certezza l'insorgere di un infarto del miocardio, circostanza, questa, ritenuta comunque non decisiva ai fini dell'accertamento delle cause del decesso in quanto l'infarto del miocardio rientra nella categoria delle sindromi coronariche acute, sulla base del comune meccanismo costituito dalla improvvisa riduzione, cessazione primaria del flusso dovuto alla rottura o fessurazione di una placca aterosclerotica del vaso coronarico con successiva trombosi sub occlusiva o occlusiva.

1.5. Quanto alla condotta del medico dott. Petracca, ad avviso dei predetti consulenti, l'esecuzione di ECG senza far seguire altro accertamento, non era sufficiente alla corretta diagnosi del disturbo presentato dal paziente all'atto dell'arrivo in pronto soccorso in quanto

una percentuale dal 5 al 40% dei pazienti accettati dal pronto soccorso con dolore allo sterno, pur presentando l'elettrocardiogramma esito negativo, hanno un infarto in corso.

1.6. Il medico avrebbe dunque dovuto completare l'accertamento anamnestico-strumentale con esami ematochimici volti ad accertare il dosaggio seriato nel tempo, iniziale, e dopo 6 e 12 ore dal dolore o dal riferito sintomo doloroso al sanitario, di troponina e CK-MB che, se positivo, consente di attribuire un'origine cardiaca al dolore toracico manifestato o di escluderla, se negativo.

1.7. Inoltre nel rispetto delle linee guida in caso di dolore toracico non traumatico, il dr. Petracca avrebbe dovuto eseguire nuovamente l'esame ECG a distanza di tempo.

1.8. Infine avrebbe dovuto trattenere il paziente in ambiente ospedaliero in osservazione. 1.9. Invece il dr. Petracca, a fronte della annotazione in referto di dolore al torace, si era limitato ad eseguire il tracciato ECG e dopo solo un quarto d'ora dall'accettazione del paziente, lo aveva dimesso ed inviato al medico curante con diagnosi: *"dolore intercostale da raffreddamento; si consiglia riposo e accertamenti più approfonditi ematochimici"*, omettendo di eseguire un nuovo tracciato ECG, la ricerca ematochimica immediata ed a distanza, degli enzimi cardiaci (che, se positivi; sono indice di necrosi miocardica).

2. Quanto al nesso eziologico, fra la condotta pacificamente colposa del medico e il decesso del paziente, la Corte di Appello, recependo le conclusioni del ct del P.M. dott. Colosimo e del ct delle parti civili dott. Strada, ha ritenuto, alla stregua dei richiamati principi della sentenza Franzese, che, se l'imputato avesse posto in essere le condotte doverose omesse, con un giudizio di alta credibilità logica si sarebbe potuto eseguire un adeguato tempestivo trattamento terapeutico che sarebbe stato idoneo ad evitare l'evento lesivo.

2.1. Innanzitutto, se fossero stati eseguiti e fossero risultati positivi gli esami ematochimici, il trattamento sanitario avrebbe potuto essere praticato nell'immediatezza.

2.2. E vero che, secondo quanto rilevato dal c.t. dell'imputato dr. Vaglio, non è certo che detti esami sarebbero stati positivi alla prima indagine, essendo scientificamente dimostrato che la positività può evidenziarsi anche a distanza di molte ore dall'episodio riferito, e, poiché il decesso era intervenuto a distanza di tre ore dalla visita medica del dr. Petracca, non ci sarebbe stato più il tempo per ripetere l'indagine.

2.3. Tuttavia, ha osservato la Corte di merito, sempre sulla scorta delle consulenze tecniche, che, poiché il Saracino presentava un dolore toracico già da alcuni giorni, è altamente probabile che sarebbero risultati positivi i marker biochimici già alla prima indagine, considerato che, come ha osservato lo stesso dr. Vaglio, la positività dei markers di sofferenza cardiaca (la troponina in particolare) si verifica quando gli enzimi si liberano per la morte cellulare.

2.4. Comunque, quand'anche fosse risultata per ipotesi negativa l'indagine ematochimica, è indubbio che il trattenimento del paziente in osservazione in ambiente ospedaliero per alcune ore, sotto stretto controllo sanitario, avrebbe consentito di affrontare in modo assai

più tempestivo la riacutizzazione del sintomo doloroso al momento della sua insorgenza, verso le ore 19.20, mentre esso è stato trattato con circa un'ora di ritardo, essendo il servizio del 118 intervenuto presso l'abitazione del Saracino solo alle ore 20.32 quando la situazione era già compromessa.

2.5. Anche nel pronto soccorso sarebbe stato difatti possibile monitorare le condizioni del paziente con la possibilità di trasferirlo di urgenza, ove le sue condizioni si fossero aggravate, in un'unità di terapia intensiva coronarica dove si sarebbe potuta praticare una terapia salvavita con buone possibilità di successo, tanto più che, come emerso dagli accertamenti tecnici, le coronarie del Saracino non erano completamente occluse e, i parametri riportati non indicavano una situazione di compromissione di vaste aree cardiache, né vi erano in atto altre patologie compromissive.

2.6. Osservavano inoltre i giudici di seconde cure che, secondo quanto emerso dall'esame dibattimentale del C.T. delle parti civili dott. Strada (ignorato dal primo giudice), il mantenimento del paziente in struttura sanitaria avrebbe consentito tempestive terapie idonee a fronteggiare la patologia *"che potevano benissimo, tranquillamente trasformare quest'ischemia acuta in una risoluzione tranquilla; perché basta dare dei farmaci vasodilatatori, basta dare la trombolisi per eliminare un eventuale trombo, basta metterlo in intubazione orotracheale, basta portarlo in emodinamica e mantenere il ritmo frequenza - respiri così questo paziente supera la crisi e ritorna normale"*

2.7. A fronte di tali considerazioni sull'incidenza causale della tempestività dell'intervento conseguente al mantenimento in ospedale del paziente, non disposto dall'imputato, i C.T. dell'imputato e del responsabile civile, osservavano ancora i giudici della Corte, non si sono espressi in merito, limitandosi ad rilevare come all'epoca dei fatti non esistesse una unità intensiva terapia intensiva coronarica presso l'Ospedale di Campi Salentina, e che la più vicina unità all'epoca era quella dell'Ospedale di Lecce, assenza che, quand'anche fosse stata effettiva, non avrebbe fatto venire meno l'assoluta necessità, evidenziata dai dr. Colosimo e Strada, della permanenza in una struttura sanitaria del Saracino al riacutizzarsi dei sintomi della patologia coronarica in atto: difatti, a parte la possibilità di un assai più tempestivo trasferimento presso l'unità di terapia intensiva dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, un primo trattamento terapeutico sarebbe potuto essere praticato già presso l'Ospedale di Campi Salentina.

3. I difensori dell'imputato hanno dedotto, i seguenti motivi, che possono essere illustrati congiuntamente con quelli del responsabile civile Azienda sanitaria locale Lecce in quanto sono sostanzialmente sovrapponibili, all'infuori del motivo di cui al punto 5 del ricorso dell'imputato, che è stato dedotto solo dalla difesa di quest'ultimo. :

1) violazione, erronea applicazione degli articoli 40, 41 e 589 c.p., 533, co 1 c.p.p.; illogicità manifesta della motivazione in ordine alla affermata sussistenza del nesso causale.

La Corte di Merito non ha fornito una convincente motivazione in merito alla individuazione delle cause del decesso del Saracino, indagine, questa, preliminare all'accertamento della condotta colposa del dott. Petracca e del nesso causale. I giudici del gravame danno per scontato che sul punto sia stata raggiunta una conclusione sostanzialmente condivisa dai consulenti delle parti, mentre sono state espresse da costoro tesi discordanti.

La sentenza impugnata, dopo aver riportato, a pag. 4, la definizione del c.t. del P.M. "insufficienza cardiocircolatoria da danno ischemico cardiaco su basi coronarosclerotiche", rileva (pag 5) che anche il c.t. dell'imputato e della parte civile avrebbero convenuto sulla riconducibilità dell'evento ad una patologia coronarica, in particolare ad una "sindrome coronarica acuta"; tale affermazione è errata in quanto l'esperto medico legale della difesa, con riferimento alle cause della morte, ha concluso (pag. 8 della sua relazione) per "un evento ischemico sfociato, verosimilmente in una aritmia ventricolare rapidamente letale", discostandosi quindi dalle conclusioni del consulente del p.m.

La Corte di appello, si è limitata ad aderire acriticamente alle conclusioni del ct del PM dott Colosimo, senza indicare i supporti medico-scientifici delle conclusioni alle quali è pervenuta sulla sussistenza il nesso causale fra l'evento e la condotta colposa del medico, ciò in dispregio ai consolidati principi enunciati dalla suprema Corte sulla necessità che determinare conclusioni in tema di accertamento probatorio della causalità siano suffragate da dati e studi largamente condivisi dalla comunità scientifica.

2) mancanza della motivazione con riferimento all'obbligo di confutare in modo specifico le ragioni poste alla base della pronuncia assolutoria di primo grado.

La difesa richiama il principio di diritto secondo cui – nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, ;con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che,sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. pen. V Sez., 5 maggio 2008, n. 35762, nonché Cass. pen.5 maggio 2016, n. 18757),

La difesa, richiamando il principio di diritto enunciato da questa Corte sull'onere motivazionale richiesto in caso di riforma di sentenza assolutoria da parte del giudice di appello, denuncia il mancato assolvimento da parte della Corte di Appello dell'obbligo della cd "motivazione rafforzata" Come emerge chiaramente dal raffronto fra due sentenze, la sentenza di secondo grado, lungi dal fornire una motivazione puntuale delle ragioni per le quali ritiene di non condividere la prima sentenza assolutoria, si limita ad aderire acriticamente alle conclusioni del ct del PM Colosimo ed omette di esaminare le conclusioni dei consulenti dell'imputato e del responsabile civile, dott. Tortorella e De Giorgi, sulla spiegazioni date, in primis, circa l'impossibilità di fornire una prova precisa delle cause

del decesso del Saracino, conclusioni divenute parte integrante del percorso motivazione della prima pronuncia assolutoria che la Corte di appello, nel pervenire all'opposto verdetto di condanna, avrebbe dovuto confutare con una rigorosa critica demolitoria.

3) violazione della legge con riguardo alla mancata applicazione dei principi enunciati dalla Corte EDU in materia di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado.

La difesa richiama la giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice di appello che intenda riformare una sentenza assolutoria è tenuto alla rinnovazione dibattimentale ove intenda operare un diverso apprezzamento della prova orale ritenuta inattendibile nel primo giudizio e questa sia decisiva. Altrimenti, non rinnovando la prova decisiva, l'imputato si troverebbe condannato per la prima volta in appello sulla base di un giudizio meramente cartolare.

Orbene, osserva la difesa, nel presente processo, poiché la decisione del secondo giudice si fonda sulla consulenza del ct del PM Colosimo, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dibattimentale con il nuovo esame del Colosimo e all'esito, dei ct della difesa e del responsabile civile da cui la Corte si è invece discostata

4) illogicità manifesta della motivazione, contraddittorietà travisamento della prova con riguardo all'accertamento delle cause della morte del Saracino, con riguardo alla condotta colposa contestata e al nesso causale.

5) erronea applicazione della legge processuale penale con riguardo agli art. 538, 576, e 605 c.p.p.)

La difesa del ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure, nel caso in cui il reato risulti prescritto, anche dopo la sentenza di primo grado, non possa pronunciarsi sulla statuizioni civili. così come non può farlo il giudice di primo grado nel caso in cui il reato risulti prescritto.

Ritenuto in diritto

1. il presente procedimento pone la problematica della motivazione della sentenza di condanna in appello in riforma di pronuncia assolutoria di primo grado.

Come è noto, nel nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giurisdizione, in virtù del quale l'imputato può ottenere una seconda pronuncia di merito, che, attraverso un nuovo esame del materiale probatorio ed una nuova valutazione delle deduzioni difensive e degli assunti accusatori, pervenga ad una pronuncia confermativa o riformatrice di quella precedente, sulla quale è destinata a prevalere. Tale sistema è ispirato all'esigenza di consentire un vaglio ulteriore del processo, stante la portata pienamente devolutiva del giudizio di appello sia pure delimitata dai motivi di impugnazione dedotti dalle parti, ciò a garanzia di una decisione che sia il più possibile approfondita, ponderata e rispondente alle emergenze istruttorie, alla stregua della dialettica processuale delle parti. Detta rivisitazione

del processo è caratterizzata da un controllo di tipo cartolare delle risultanze processuali salvi i casi disciplinati dalla legge, di un rinnovazione del dibattimento.

E' evidente che le esigenze sottese al sistema del doppio grado di giurisdizione di merito, si riannodano al principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto dall'art 133 c.p., nuova formulazione, nel senso che convergono entrambi ad assicurare un decisione che sia il più possibile scevra da dubbi.

1.2 Nei casi in cui, nel giudizio di secondo grado si pervenga, sulla base dello stesso materiale probatorio raccolto ed esaminato nel giudizio di primo grado, ad una sentenza di condanna in riforma della precedente assoluzione, l'imputato, condannato per la prima volta in appello, viene ad essere di fatto privato di un grado di merito. Né l'unico rimedio esperibile, il ricorso per Cassazione, è idoneo a compensare la perdita del riesame nel merito della condanna inflittagli, stante l'ambito proprio del giudizio di legittimità circoscritto al solo esame di violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata, senza possibilità di riproporre censure che riguardano il merito della decisione.

Proprio in considerazione della particolare situazione in cui viene a trovarsi l'imputato che non può contare su una riconsiderazione nel merito della condanna, si impone, in tali casi, la necessità di una motivazione rigorosa da parte del giudice di appello che intenda riformare una precedente assoluzione in primo grado.

1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato i criteri cui deve rispondere tale motivazione per essere esaustiva, rispettosa delle garanzie difensive e coerente col principio dell' "oltre ragionevole dubbio", affermando che, in tema di motivazione della sentenza, "il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato" (*Sez. Unite, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679, Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rv. 254638, sez. 6, n. 1253, del 8.11.13 Rv. 258005*). "La sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (*Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083. Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 2537189, Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 Rv. 268948*)

1.4. Peraltro, è bene precisarlo, tale principio ha portata generale. Quindi, anche se inizialmente affermato con riguardo all'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di passaggio da una assoluzione in primo grado ad una condanna in secondo grado – trova piena applicazione anche con riguardo alla fattispecie inversa

A ben vedere, infatti, non è solo l'epilogo decisorio in *malam partem* ciò che obbliga il giudice dell'appello ad una motivazione "rafforzata" ma la necessità di scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova (Cass. Sez. V, n. 21008/2014 RV. 260582, conformi sez 6 20.1.2015 n. 10130, rv 262907, sez 6 28.11.2013 n. 1253 rv 258005).

1.5. L'impegno argomentativo che si richiede al giudice di appello, in sede di riforma della decisione di primo grado, non è limitato ad una generica critica delle ragioni della prima decisione, ma deve essere più penetrante. Il giudice di seconde cure deve difatti svolgere una critica demolitoria delle argomentazioni poste a sostegno della prima decisione, sostituendole con le proprie attraverso un'opera di penetrante e articolata confutazione delle argomentazioni del primo giudice; egli è tenuto a fornire una motivazione cd "rafforzata" della propria decisione, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.

In definitiva, perché la sentenza di appello riformatrice della precedente pronuncia assolutoria risponda ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, non deve limitarsi ad una mera rivalutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado e in quella sede ritenuto non idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma, ponendosi a confronto con la struttura motivazionale della sentenza di primo grado, deve contenere una critica demolitoria di tale decisione, volta ad evidenziarne, con argomentazioni dirimenti e dotate di forza persuasiva, le carenze motivazionali, essendo compito precipuo del giudice di seconde cure quello di indicare le ragioni per le quali ritiene di dissentire dalla pronuncia assolutoria, sulla base di un puntuale confronto con le argomentazioni di segno opposto del primo giudice, attraverso il riferimento specifico alle risultanze processuali addotte a sostegno della diversa decisione ed alle deduzioni difensive.

Solo in presenza di tali caratteri, la sentenza di appello è in grado di possedere una tenuta motivazionale idonea a sorreggere una prima condanna in riforma della precedente assoluzione; diversamente, detta sentenza, benchè adeguatamente motivata ed immune dai vizi indicati dall'art. 606 co 1 lett e) c.p.p., limitandosi ad una alternativa valutazione del medesimo compendio probatorio, senza alcun confronto con le diverse argomentazioni della sentenza impugnata, non acquista quella forza persuasiva idonea al superamento di ogni ragionevole dubbio.

1.6. Tali principi sono divenuti ancora più pregnanti a seguito dei recenti interventi della Corte Costituzionale e della CEDU volti a rimarcare che, pur dovendosi ritenere esente da censure di incostituzionalità e non in contrasto con norme e principi di diritto europeo la prima condanna in appello, questa deve essere assistita da una rigorosa motivazione nei termini sopra indicati.

- 1.7. Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, nel caso in esame, tale opera di severa rivisitazione critica delle ragioni della decisione del primo giudice, non è affatto avvenuta, con riferimento alle cause del decesso ed all'esistenza del nesso di causalità.

I giudici di seconde cure sono difatti pervenuti alla diversa pronuncia di condanna sulla base di una differente valutazione delle risultanze processuali, sganciata dalle argomentazioni del primo giudice, e non attraverso una circostanziata confutazione dei punti fondamentali della motivazione di primo grado.

1.8. Alla sentenza di primo grado, la Corte di merito dedica solo rapidi cenni, con riferimento ai dubbi avanzati dal primo giudice sulla ricostruzione delle cause del decesso del Saracino desunti dall'avverbio "verosimilmente" usato dal ct della pubblica accusa nella relazione tecnica, poi smentito nel corso dell'esame dibattimentale dallo stesso, che ha sostenuto le sue conclusioni sulle cause della morte del paziente in termini di certezza. Ma, al di là di tale accenno, manca una rigorosa critica del percorso argomentativo della prima sentenza, che racchiude nell'impianto motivazionale le argomentazioni tecniche e conclusioni dei ct del responsabile civile Tortorella e De Giorgi e del ct dell'imputato dott. Vaglio, richiamate espressamente dal primo giudice, sì da divenire parte integrante della pronuncia stessa.

1.9. I giudici di appello non spiegano le ragioni per le quali debbano ritenersi esaustive e convincenti le conclusioni del ct dott. Vaglio, a fronte del giudizio di insufficienza e non univocità espresso dal primo giudice. Peraltro, la sentenza impugnata non si confronta con le conclusioni dei ct dell'imputato e del responsabile civile, recepite dal primo giudice, pur avendo detti consulenti manifestato opinioni non del tutto conformi sulla ricostruzione delle cause del decesso del Saracino, resa difficile dall'effettuazione dell'esame autoptico a distanza di cinque anni dalla morte, addirittura impossibile per i consulenti del responsabile civile azienda ospedaliera Lecce, dott. Tortorella e De Giorgi, del tutto divergenti sulla correttezza dell'approccio diagnostico.

2. Altrettanto fondato è il motivo concernente la mancata osservanza dei principi affermati dalla CEDU in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento ad una prova orale decisiva, da parte del giudice di appello che riformi in pejus la sentenza assolutoria di primo grado.

Il verdetto di condanna emesso in riforma della pronuncia assolutoria si fonda, non solo su prove documentali, ma, soprattutto, sull'esame orale degli esperti, in particolare del ct del PM, dott. Colosimo nel corso del dibattimento, a conferma ed illustrazione della relazione tecnica dal medesimo redatta.

2.1. Premesso che le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici incaricati dalle parti costituiscono prove dichiarative del tutto assimilabili alle prove testimoniali, devono trovare applicazione anche nel presente procedimento i principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza Dan contro Moldavia del 5.7.2011 (confermati da successive sentenze della CEDU), riguardante il caso di decisione assolutoria in primo grado emessa sulla base di prove dichiarative ("se una Corte d'Appello è chiamata esaminare un caso in fatto e in diritto e a

· compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove").

2.2. In conformità a tali principi, nel caso in cui la pronuncia assolutoria di primo grado si fondi su una o più prove orali ritenute dal giudice non attendibili o non univoche, il giudice di appello, per pervenire alla condanna, non può procedere ad un diverso apprezzamento delle prove sulla base della sola lettura dei relativi verbali di udienza ma deve procedere alla rinnovazione della prova che gli consenta un apprezzamento diretto della stessa nel momento della sua assunzione ai fine di un'adeguata valutazione della sua attendibilità; apprezzamento che altrimenti gli sarebbe precluso potendosi avvalere solo di prove di tipo documentale compendiate nei verbali di trascrizione redatti durante le udienze.

2.3. La devolutività piena del giudizio di appello, seppure entro i confini tracciati dalle impugnazioni delle parti, consente la possibilità di una rivisitazione, in melius o in pejus, della prima decisione: attraverso un controllo di tipo cartolare e scritto delle acquisizioni del dibattimento in primo grado, con esclusione, quindi, dell'oralità ed immediatezza proprie del contraddittorio.

Secondo una costante interpretazione giurisprudenziale di questa Corte, è ben possibile che nel giudizio di secondo grado possa, per la prima volta, definirsi il processo basandosi sullo stesso materiale probatorio utilizzato per una decisione favorevole, con una condanna dell'imputato.

2.4. Tuttavia da tale principio discende la conseguenza che il soggetto, condannato per la prima volta in secondo grado, si vede privato della possibilità di una impugnazione di merito come, invece, accade nel giudizio di primo grado. Né l'impugnazione prevista in sede di legittimità, è idonea a compensare la perdita di un grado di giurisdizione, essendo precluso qualsiasi esame sul merito della vicenda.

2.5. Proprio al fine di ovviare agli inconvenienti di tale sistema, il giudice di secondo grado, nel caso di ribaltamento in pejus della prima decisione, è tenuto non solo ^{ad} effettuare una logica ricostruzione dei fatti e darne adeguatamente conto della motivazione, ma, soprattutto, a confrontarsi con la decisione di primo grado, fornendo una motivazione puntuale delle ragioni per le quali intenda discostarsene.

2.6. L'obbligo di una motivazione "rafforzata" non è tuttavia ritenuto sufficiente allorchè la diversa decisione si fondi su prove dichiarative aventi carattere decisivo ai fini del verdetto di condanna, diversamente apprezzate rispetto alla valutazione fattane dal primo giudice che ha portato alla pronuncia assolutoria.

2.7. Sono quindi previsti degli obblighi specifici a carico del giudice di secondo grado che intenda discostarsi dalla precedente decisione utilizzando la stessa prova orale raccolta nel precedente giudizio, sul rilievo che egli non è stato posto nelle condizioni di effettuare un apprezzamento diretto della prova nel suo formarsi, ma si è potuto avvalere solo di prove di tipo documentale compendiate nei verbali di trascrizione delle udienze.

2.8. Si è difatti ritenuto, in conformità con l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella citata sentenza *Dan c/ Moldavia*, che il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado, abbia l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività (sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014 Rv. 262674, n. 25475 del 24/02/2015 Rv. 263903).

2.9. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza *Dasgupta* 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487: "La previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado".

E ancora "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. Sez. U, *Sentenza n. 27620* del 28/04/2016 Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267489

2.10. Questa Corte ha invece ritenuta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrasto all'art. 117 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo nella parte in cui non prevede in via generale la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato, sul rilievo che . che l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso *Dan c/ Moldavia*, impone di rinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, costituiti dalla decisività della prova testimoniale, e dalla necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni (in tal senso Cass sez 5, n. 38085 del 05/07/2012 Rv. 253541)

2.11. In conclusione, alla luce dei principi sopra illustrati, si deve ritenere che il giudice di appello, anche al di fuori di iniziative o sollecitazioni provenienti dalle parti, deve disporre una rinnovazione parziale dell'istruzione laddove ricorrano esigenze di rivalutazione di prove

dichiarative, ritenute decisive, necessità che non ricorre laddove si tratti di rivisitare prove non dichiarative di contenuto oggettivo come le prove documentali.

2.12. Applicando tali principi al caso in esame, si deve concludere che andava disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale con l'esame di consulente tecnico del Pubblico Ministero dott Colosimo ed, eventualmente, anche degli altri ct nominati dalle altre parti che hanno manifestato opinioni discordanti, ovvero il consulente dell'imputato, dott Vaglio e i consulenti del responsabile civile, azienda ospedaliera Lecce, dott Tortorella e dott De Giorgi, in ossequio al principio espresso dalla sentenza CEDU e dalle pronunce di questa Corte sulla necessità di rinnovare l'istruttoria in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, ove la seconda sentenza fonda la condanna sulla base di prove orali aventi il carattere di decisività.

2.13. E non vi è dubbio, come già sopra affermato, che le dichiarazioni rese dai consulenti delle parti costituiscano prove orali dichiarative al pari delle prove testimoniali, e che l'elemento decisivo su cui la Corte di appello fonda la sentenza di condanna, riformatrice dell'assoluzione in primo grado, è l'esame reso nel giudizio di primo grado dal consulente nominato dal P.M., l'anatomo patologo dott. Colosimo che ha proceduto all'esame autoptico del cadavere riesumato a distanza di cinque anni dalla morte e che ha illustrato con cognizione diretta quanto potuto osservare sulle cause del decesso.

2.14. Né la decisività dell'esame dibattimentale dei consulenti tecnici può ritenersi esclusa, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, dalla presenza agli atti del dibattimento delle relazioni tecniche redatte da costoro e di prove documentali; difatti il confronto fra le tesi scientifiche sulla ricostruzione delle cause del decesso del Saracino è avvenuto nel contraddittorio fra le parti proprio attraverso l'esame dei vari consulenti incaricati.

2.15. Orbene, le dichiarazioni del dott. Colosimo sono state oggetto di diverso apprezzamento da parte dei giudici di merito. Mentre la Corte di appello ha valutato in termini di univocità le conclusioni cui è pervenuto detto consulente sulle cause della morte del Saracino, sulla condotta colposa omissiva del dott. Petracca e sulla sua incidenza causale sul decesso del paziente, superando i dubbi che l'uso, nella relazione scritta, dell'avverbio "presumibilmente" avevano ingenerato nel primo giudice, quest'ultimo, pur prendendo atto della precisazione circa il significato da attribuirsi all'uso di quell'avverbio, fatta in dibattimento dal dott. Colosimo, che in quella sede ha confermato le proprie conclusioni in termini di certezza, ha tuttavia ritenuto che il consulente della pubblica accusa *"non ha dato sufficientemente conto di tale radicale mutamento di rotta e non ha sufficientemente risposto a tutte le inevitabili perplessità (in astratto legate alla natura e al progredire della malattia, in concreto legate alle menzionate condizioni del cadavere al momento della riesumazione) suscitate dal caso concreto ed evidenziate dagli altri consulenti"*.

Tali considerazioni sulla non esaustività dell'accertamento del consulente del P.M., hanno portato il giudice ad assolvere l'imputato ritenendo non superato il ragionevole dubbio.

- 2.16. La diversa valutazione delle risultanze dell'accertamento tecnico del dott. Colosimo da parte dei giudici di seconde cure, li avrebbe dovuto indurre a rinnovare l'esame sentendo nel contraddittorio delle parti, il predetto consulente, al fine di meglio valutarne l'affidabilità anche con riferimento alla tenuta scientifica delle sue conclusioni, anziché procedere a tale valutazione sulla base della sola lettura delle trascrizioni del suo esame nel dibattimento di primo grado; ciò ossequio ai richiamati principi affermati dalla Corte EDU nella citata sentenza Dan c/ Moldavia, secondo cui il giudice di seconde cure è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile, e questa sia decisiva.

All'esito di tale esame, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'esame dei consulenti dell'imputato e del responsabile civile, che avevano espresso opinioni divergenti da quelle del ct del P.M.

3) Fondato appare anche il motivo del ricorso concernente l'omessa indicazione nella sentenza impugnata, delle fonti scientifiche alla base delle conclusioni del consulente tecnico del PM recepite nella pronuncia

3.1. Come è noto, in tema di rapporto di causalità, l'individuazione della legge scientifica di copertura sul collegamento tra la condotta e l'evento presuppone una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia con l'ausilio di esperti qualificati ed indipendenti (vedi sent. Cozzini Cass. Sez. IV n. 43786/2010 Rv. 248943; nonché Cass. Sez. IV n. 18933/2014 Rv. 262139).

3.2) I giudici di seconde cure si limitano ad aderire acriticamente alle conclusioni del ct del PM dott. Colosimo, trascurando peraltro le affermazioni del consulente della difesa, senza richiamare le fonti scientifiche a sostegno della valutazione del consulente a cui hanno ritenuto di aderire. Così facendo non tengono conto della fondamentale regola di giudizio concernente l'introduzione e la valutazione della prova scientifica nel processo penale, secondo cui la decisione non può essere fondata sull'opinione personale dell'esperto, ma su valutazioni mutate dalle consolidate acquisizioni della scienza medica; il dato che il consulente immette nel processo non deve essere frutto della sua personale conoscenza ma deve essere quello che riporta come acquisizione della migliore scienza disponibile nello specifico settore. Il consulente non può esprimere opinioni personali ma deve supportare le sue conclusioni col riferimento a dati scientifici consolidati.

3.3. Questi principi fondamentali in tema di accertamento probatorio della causalità sono stati pretermessi dalla Corte che ha optato per una delle conclusioni espresse dagli esperti nominati dalle parti, quelle del ct del Pubblico ministero dott. Colosimo, senza illustrare gli studi scientifici che le suffragano; indicazione che ancor di più si imponeva in presenza di opinioni discordanti degli altri consulenti.

3.4. Come già affermato, la corte distrettuale ha recepito le conclusioni del consulente della pubblica accusa senza porle a confronto con quelle degli altri consulenti, nonostante fosse stato agitato il grave problema della difficoltà di ricostruire le cause del decesso del

· povero Saracino sulla base di un esame autoptico effettuato su cadavere riesumato a distanza di cinque anni dalla morte, con evidenti limiti diagnostici dovuti ai processi colliquativi degli organi. (le conclusioni del consulente del P.M., dott. Colosimo, e quelle dell'imputato, dott. Vaglio, pur concordi nell'individuare le cause dell'exitus in una sindrome coronarica acuta, presentano differenziazioni nelle indicazioni più specifiche del danno ischemico, ("sofferenza miocardica sfociata in aritmia ventricolare rapidamente mortale" secondo il dott Vaglio, insufficienza cardiocircolatoria da danno ischemico cardiaco su basi coronarosclerotiche" secondo il dott Colomimo, il quale, solo nel controesame dell'udienza del 10.10.2013, ha ipotizzato la possibile causa dell' infarto, mai indicata nella sua relazione tecnica -v verbale ud 28.11.2013 allegato al ricorso dell'imputato, esame dott. Vaglio pag 4 e 20 e relazioni tecniche allegate-.invece i consulenti del responsabile civile azienda ospedaliera Lecce ritengono che neppure possano essere accertate le cause della morte date le condizioni in cui è stato compiuto l'esame autoptico).

4. Non è invece fondato il quarto motivo in base al quale la difesa sostiene che il giudice di seconde cure, nel caso in cui il reato risulti prescritto, anche dopo la sentenza di primo grado, non possa pronunciarsi sulle statuizioni civili, così come non può farlo il giudice di primo grado nel caso in cui il reato risulti prescritto.

4.1.La norma di cui all'art. 538 c.p. che prevede la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili quando pronuncia sentenza di condanna, pone un limite alla cognizione del giudice penale delle istanze civili risarcitorie quando il reato risulti estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado.

4.2.Nel caso di impugnazione della parte civile avverso sentenza assolutoria, quando il reato sia prescritto dopo la sentenza di primo grado (ipotesi che ricorre nel caso di specie), secondo un indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, il giudice del gravame è legittimato a pronunciarsi sulle statuizioni civili, accertando incidentalmente, e solo a questi fini, la responsabilità penale. E difatti in questi casi, secondo l'orientamento richiamato, la prescrizione non rileva in quanto, mancando l'impugnazione delle statuizioni penali (ovvero avverso la sentenza di assoluzione), rimarrebbe ferma l'insussistenza della responsabilità penale per come accertata dal giudice a quo e, quindi, non essendovi reato, non potrebbe neppure parlarsi di una causa di estinzione.

Tale tesi riposa sulla interpretazione che viene data all'art. 576 c.p.p. che riconosce alla parte civile il diritto di ottenere, seppur solo a fini risarcitori, una pronuncia nel merito anche quando il reato si sia estinto dopo il primo grado.

5.La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame, che dovrà essere effettuato alla stregua dei richiamati principi di diritto enunciati da questa Corte e delle suesposte considerazioni,


P.Q.M.

- Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui domanda pure la regolamentazione delle spese tra le parti nel presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma il 9.3.2017

Il Presidente

Rocco Marco Blaiotta



il consigliere estensore

Mariapia Savino

